

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI VERONA
(ARTT. 37 D.L. N. 98/11, 41 L. 247/12, 73 D.L. N. 69/13)

Premesso che:

- l'art. 37 del D.L. n. 98/11, convertito con L. 111/11 ha previsto la possibilità della stipulazione di convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati per consentire lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato;
- l'art. 41 della L. n. 247/12, così come integrato dal D.M. n. 58/16, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, ha previsto espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi e dopo aver svolto un periodo di almeno 6 mesi di tirocinio presso lo studio di un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/11;
- l'art. 73 del D.L. n. 69/13, convertito con L. n. 98/13 e modificato con D.L. n. 90/14, convertito con L. n. 114/14 ha previsto un'ulteriore ipotesi di tirocinio, destinata non solo ai praticanti avvocati, ma in generale ai laureati in giurisprudenza più meritevoli (media 27/30 negli esami fondamentali ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110), che non abbiano compiuto i 30 anni di età;
- il CSM con delibera del 29.04-05.05.2014 ha effettuato una ricognizione della regolamentazione dei tirocini presso il Tribunale;
- tanto l'art. 73 D.L. 69/13 quanto il DM 59/16, pur assegnando al Capo dell'Ufficio Giudiziario la gestione del procedimento, prevedono forme di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alla formazione degli stagisti iscritti alla pratica forense e allo svolgimento contestuale del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato;

si conviene quanto segue.

ART. 1

I laureati in giurisprudenza iscritti nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona possono espletare una parte del tirocinio per l'accesso alla professione presso il Tribunale di Verona (sezioni civili, sezione lavoro o sezione penale-dibattimentale), secondo i moduli seguenti.

ART. 2

Il primo, fondato sul combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 98/11 e 41 L. n. 247/12, così come integrato dal D.M. n. 58/16, è rivolto a coloro che siano iscritti presso il registro dei praticanti e abbiano già svolto con esito positivo un periodo di almeno sei mesi di pratica presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello

Stato. Lo stesso si svolge esclusivamente presso il Tribunale (Sezioni Civile, Lavoro e Penale-dibattimento) e prevede, a scelta del praticante, una durata di sei mesi o di un anno.

Il tirocinio in questione, in caso di esito positivo, esonera il praticante dall'obbligo di partecipare alle udienze, di frequentare lo studio per il periodo di tempo in cui lo stesso è svolto, nonché dall'obbligo di frequentare la Scuola Forense di cui all'art. 43 della L. n. 247/12 (tale ultimo esonero, peraltro, è previsto in attesa delle indicazioni ministeriali che consentiranno la riorganizzazione per semestri della Scuola di cui all'art. 43 della L. n. 247/12 in attuazione delle previsioni del D.M. n. 70/16 e, comunque, solo nel caso in cui venga scelto di svolgere il tirocinio di un anno) e viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, ai fini del compimento della pratica forense, per durata corrispondente a quella di tirocinio svolto presso il Tribunale (sei mesi o un anno).

ART. 3

Le domande di tirocinio di cui all'art. 2, da compilare secondo il modulo allegato al bando e da corredare con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere indirizzate al capo dell'ufficio e trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it.

Nelle stesse occorre indicare: i dati personali; la preferenza circa la materia da trattare (civile, penale, lavoro); la tipologia di tirocinio richiesta tra quelle indicate nell'articolo precedente; il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 58/16; il punteggio di laurea; la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il tirocinio di cui all'art. 41, comma 7, della L. n. 247/12 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte; ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

ART. 4

Il secondo, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 73 D.L. n. 69/13 e della 41 L. n. 247/12, può svolgersi presso tutte le Sezioni del Tribunale ed è rivolto ai laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 73 del D.L. n. 69/13 e prevede una durata di 18 mesi. Lo stesso può svolgersi contestualmente al tirocinio presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato sulla base di una forma di part-time orizzontale, che assicuri una formazione adeguata. Il positivo svolgimento di tale tirocinio viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, ai fini del compimento della pratica forense, per durata corrispondente a dodici mesi. In aggiunta a tale ultimo periodo, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere un ulteriore semestre di pratica forense, a condizione che, quantomeno nell'ultimo semestre di tirocinio presso l'Ufficio giudiziario, venga contestualmente svolta la pratica presso lo studio di un Avvocato con una presenza in studio di almeno 20 ore

settimanali. Il contemporaneo svolgimento delle due forme di tirocinio consente al praticante, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, di ottenere una riduzione del numero delle udienze prescritte come obbligatorie dal Regolamento della Pratica Forense a dieci in materia diversa rispetto a quella trattata dal Giudice affidatario e l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense (In attesa delle indicazioni ministeriali che consentiranno la riorganizzazione per semestri la Scuola di cui all'art. 43 della L. n. 247/12 in attuazione delle previsioni del D.M. n. 70/16).

ART. 5

Le domande di tirocinio di cui all'art. 4, da compilare secondo il modulo allegato al bando e da corredare con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere indirizzate al capo dell'ufficio e trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ordineavvocativ Verona@ordineavvocativpec.it.

Nelle stesse occorre indicare: i dati personali; la preferenza circa la materia da trattare (civile, penale, lavoro); il possesso dei requisiti di cui all'art. 73, comma 1, del D.L. n. 69/13; il punteggio di laurea; la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante intende svolgere il tirocinio previsto dalla L. 247/2012 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte; ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

ART. 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con cadenza periodica, tendenzialmente semestrale, pubblica un bando di ricognizione dei soggetti interessati allo svolgimento dei tirocini di cui agli artt. 2 e 4, raccoglie le domande presentate dai praticanti e ne cura la trasmissione al Tribunale.

ART. 7

Ciascun Giudice non può essere affidatario di più di due tirocinanti. Il Presidente del Tribunale provvede ad una ricognizione periodica della disponibilità dei Giudici ad essere affidatari di tirocinanti e, ogni sei mesi, comunica al Consiglio dell'Ordine il numero di tirocinanti che possono essere accolti presso il Tribunale.

Nel caso in cui il numero dei posti disponibili sia inferiore alle richieste si applicano i criteri preferenziali previsti dal comma 2 dell'art. 73 del D.L. n. 69/13 e dall'art. 7 del D.M. n. 58/16 per ciascuno dei due tirocini.

ART. 8

Le istanze formulate nei termini di cui agli artt. 3 e 5 sono esaminate da una Commissione mista costituita da due Giudici del Tribunale (uno delle sezioni civili ed uno delle sezione penale), dal Presidente

del Consiglio dell'Ordine (o un suo delegato) e da due Consiglieri dell'Ordine.

La Commissione si riunisce ogni sei mesi, a seguito della pubblicazione del bando e della comunicazione dei posti disponibili da parte del Presidente del Tribunale, e decide sull'ammissibilità delle domande *medio tempore* presentate, con un giudizio conclusivo che valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa sopra richiamata e dalla presente convenzione. La Commissione in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

La Commissione, sulla base del giudizio conclusivo ed applicando i criteri preferenziali indicati nell'articolo precedente, propone al Presidente del Tribunale il nominativo dei praticanti la cui istanza può essere accolta, tenuto conto del numero dei posti disponibili.

Il Presidente del Tribunale, ove condivide le singole proposte, affida i praticanti ai Giudici che abbiano espresso la propria disponibilità al riguardo.

Il procedimento si conclude entro gg. 15 dalla proposta della Commissione.



ART. 9

I tirocinanti devono seguire il programma formativo previsto agli artt. 3 del D.M. 58/16 e 73, comma 5-bis del D.L. 69/13, che si basa sulla partecipazione alla Scuola Forense nei termini su esposti, alle iniziative di formazione organizzate dal Tribunale per tutti i tirocinanti, alle iniziative di formazione organizzate dalla Scuola della Magistratura (per i tirocinanti di cui all'art. 4), a tutti i settori dell'attività giurisdizionale (inclusa quella di Cancelleria), con la collaborazione nella redazione di almeno 10 sentenze e 20 ordinanze a semestre, nel rispetto comunque del mansionario previsto dall'allegato b della delibera del CSM 29.04-05.05.2014 e sull'invio di materiale di aggiornamento periodico da parte del magistrato coordinatore dei tirocini del Tribunale.

ART. 10

Il Consiglio dell'Ordine provvede affinché il praticante avvocato sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché contro la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio Giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

ART. 11

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui



luoghi di lavoro,

- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

In particolare, i tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli. Essi, inoltre, non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio; non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove il tirocinio si svolga; non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si siano svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

All'inizio del tirocinio viene soto scritto dal tirocinante, dal magistrato affidatario e dal Presidente del Tribunale un progetto formativo, riepilogativo delle mansioni. Lo svolgimento del tirocinio presso il Tribunale non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione. Nel caso di tirocinio rispondente al modulo previsto dall'art. 4 può essere prevista una borsa di studio alle condizioni previste dai commi 8 bis e 8 ter dell'art. 73 D.L. n. 69/13, salva la possibilità di prevedere ulteriori borse di studio sulla base di convenzioni con terzi finanziatori.

I praticanti ammessi al tirocinio indicato nell'art. 4 della presente convenzione possono essere ammessi a partecipare ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, come previsto dall'art. 73 D.L. n. 69/13.

ART. 12

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redige una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato, dando conto dei risultati del tirocinio, e, sulla base di essa, il Presidente del Tribunale attesta il completamento e l'esito del tirocinio.

L'attestazione dell'esito positivo del tirocinio comporta il riconoscimento da parte del Consiglio dell'Ordine del periodo di tirocinio forense previsto dagli artt. 2 e 4 e, nel caso di tirocinio rispondente al modulo previsto dall'art. 4, gli ulteriori benefici previsti dai commi 11 bis, 14, e 15 dell'art. 73 D.L. n. 69/13.

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale:

- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o per situazioni tali che



- possano pregiudicare l'immagine di indipendenza ed autonomia nel rapporto tra uffici giudiziari ed avvocatura;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Verona, 13 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Alessandro Rigoli



Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Antonella Magaraggia

